



Aggiornamento PERSONALE

Circolare 30 luglio 2015

Le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per la decurtazione permanente sul fondo per le risorse decentrate dall'anno 2015

La [Ragioneria Generale dello Stato](#) ha recentemente diffuso la [propria circolare n. 20/2015](#) con la quale fornisce le istruzioni operative in merito alla decurtazione permanente da applicare ai fondi della contrattazione integrativa (personale dirigente e non dirigente) a decorrere dall'anno 2015, come previsto dall'art. 1, comma 456, della [L. n. 147/2013](#) - Legge di Stabilità 2014.

Come abbiamo già avuto modo di ricordare in più occasioni (da ultima nella nostra [circolare Personale 9 luglio 2015](#)), la predetta disposizione dispone che, a decorrere dall'anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del [D.L. n. 78/2010](#) previsti nel quadriennio 2011-2014 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio).

Stante l'incertezza interpretativa di tale previsione, anche alla luce dei discutibili pareri con cui si sono espresse alcune sezioni regionali della Corte dei Conti (in primis la Puglia con le delibere [n. 53/2015](#) e [n. 97/2015](#), vedi nostra [circolare Personale 27 febbraio 2015](#)), era atteso un autorevole intervento chiarificatorio per definire il corretto calcolo e l'entità della decurtazione da operare, necessario per poter procedere alla costituzione del fondo per l'anno 2015.

Si osserva tuttavia che già dalle istruzioni del Conto annuale 2014 (vedi nostra [circolare Personale 15 maggio 2015](#)) era emersa la posizione della Ragioneria Generale dello Stato (come anche dalla [circolare RGS n. 8/2015](#) rivolta agli Enti e Organismi pubblici), ora esplicitata nella [circolare n. 20/2015](#) rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), della quale riepiloghiamo in questa sede i relativi contenuti, fornendo nel contempo alcuni nostri suggerimenti ed ulteriori indicazioni operative in merito.

➔ I vincoli sul fondo per le risorse decentrate dall'anno 2015

Per effetto della normativa sopra richiamata, dall'anno 2015 (e per tutte le annualità a seguire):

➔ non opera più il limite del fondo rispetto all'anno 2010;
➔ non si deve più procedere alla decurtazione del medesimo in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
d'altro canto:

➔ le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio (inteso come fondo del personale dirigente e non dirigente) devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate **nel solo anno 2014** (e non nell'intero quadriennio 2011-2014) per effetto del primo periodo dell'art. 9, comma 2-bis, [D.L. n. 78/2010](#) (limite fondo 2010 e riduzione proporzionale in relazione alla diminuzione del personale in servizio).

In sostanza, dall'anno 2015 il fondo potrà essere costituito anche per un importo superiore al 2010 e senza doverlo ridurre per la diminuzione del personale in servizio, applicando tutte le regole contrattuali vigenti e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 40 comma 3-quinques, del [D.Lgs. n. 165/2001](#); allo stesso andranno poi applicate stabilmente (annualmente e sempre per lo stesso importo) le decurtazioni ex art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 operate nell'anno 2014.

● ESEMPIO:

Decurtazione anno 2014 per limite anno 2010: -10

Decurtazione anno 2014 per riduzione personale: -5

Totale decurtazione ex art. 1, comma 456, [L. n. 147/2014](#), da operare annualmente e stabilmente dal 2015 (qualsiasi sia l'ammontare del fondo costituito) = -15

In merito, ci preme fornire le seguenti osservazioni:

● **trattandosi di una decurtazione "permanente", si ritiene che la stessa debba essere applicata alla parte fissa del fondo e non alla parte variabile;** si ricorda infatti che la parte variabile del fondo, per natura, ogni anno parte da "zero" e, per poter inserire eventuali risorse aggiuntive, devono essere rispettati alcuni precisi parametri dettati in primis dall'art. 40, comma 3-quinques, del [D.Lgs. n. 165/2001](#); qualora, ad esempio, l'Ente si trovi nella condizione (anche solo per un anno) di non rispettare tutte le condizioni ivi indicate, potrebbe non poter inserire risorse variabili nel fondo e, di conseguenza, si troverebbe nell'impossibilità di operare la decurtazione "permanente" ed "obbligatoria" ex art. 1, comma 456, [L. n. 147/2013](#) (nel caso in cui la parte fissa fosse già totalmente destinata a finanziare istituti stabili, come ad esempio le progressioni orizzontali, l'indennità di comparto e le posizioni organizzative);

● **se nell'anno 2014 l'Ente avesse optato per il calcolo della riduzione del fondo per la diminuzione del personale in servizio secondo il metodo del "rateo" (vedi nostra [circolare Personale 11 aprile 2014](#)), si ritiene che dall'anno 2015, per le finalità di cui all'art. 1, comma 456, L. n. 147/2013, tale decurtazione debba essere ricalcolata secondo il metodo della "semisomma" dettata dalla Ragioneria Generale dello Stato;** questo per evitare che "a regime" si possa consolidare una decurtazione di importo inferiore a quest'ultima (si pensi al caso, ad esempio, di una cessazione dal 31/12/2014, con ultimo giorno di lavoro il 30/12/2014). Inoltre, si osserva che la Ragioneria Generale dello Stato nella [circolare n. 20/2015](#) rinvia il calcolo delle decurtazioni in parola alle modalità contenute nel paragrafo 3) della propria [circolare n. 12/2011](#), ovvero proprio alla regola della "semisomma" (confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno; la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo).

● Come espressamente dettato nella [circolare n. 20/2015](#), il ricalcolo delle riduzioni ex art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010, operate nell'anno 2014, deve essere effettuato anche qualora l'Ente avesse costituito il fondo per il medesimo anno escludendo in tutto o in parte alcune risorse (ad esempio la RIA dei cessati), in quanto eccedenti il limite anno 2010; si tratta, in particolare, di risorse non valorizzate nel fondo 2014 e conteggiabili, invece, nel fondo anno 2015. In sostanza, nel caso sopra esposto, **la decurtazione "permanente" dall'anno 2015 dovrà essere ricalcolata al lordo delle risorse previste dalla normativa di riferimento ed "escluse" dalla costituzione del fondo 2014**. Ovviamente questo discorso vale per le risorse stabili e non, anche, per eventuali risorse variabili (per le medesime ragioni in precedenza espresse).

● ESEMPIO:

Fondo 2010: 100

Totale fondo 2014 costituito dall'Amministrazione (senza la RIA dei cessati): 100

Totale fondo 2014 (con la RIA dei cessati): 110

Decurtazione per limite anno 2010: 0

Decurtazione per riduzione personale: -5

Totale decurtazioni effettuate sul fondo anno 2014: -5

Dall'anno 2015, tuttavia, la decurtazione ex art. 1, comma 456, [L. n. 147/2013](#) dovrà essere ricalcolata partendo dal fondo 2014 al lordo della RIA del personale cessato (non considerata nella costituzione dell'anno 2014, ma che verrà comunque inserita dall'anno 2015): alla decurtazione per la riduzione del personale -5, applicata al fondo 2014, andrà quindi sommata la decurtazione -10 per il rispetto del limite anno 2010 (anche se formalmente non effettuata sul medesimo fondo 2014); la decurtazione "permanente" dal 2015 dovrà essere, quindi, pari a -15 (e non a -5).

E' previsto, infine, che l'ammontare della decurtazione "permanente" prevista dall'art. 1, comma 456, della [L. n. 147/2013](#) debba essere certificato dai Revisori dei Conti (anche se non specificato, prima della costituzione del fondo per l'anno 2015), verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato nelle circolari [n. 12/2011](#), [n. 25/2012](#) e [n. 15/2014](#).

A tal fine, si raccomanda quindi di controllare in via preliminare il calcolo delle decurtazioni operate nell'anno 2014 per effetto dei vincoli di cui all'art. 9, comma 2-bis, [D.L. n. 78/2010](#), anche alla luce delle osservazioni sopra descritte.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Personale:

Circolare Personale 27 luglio - Notiziario

Circolare Personale 24 luglio - Decreto attuativo sul job act - Le novità in materia di lavoro flessibile

Circolare Personale 20 luglio - Notiziario

Circolare Personale 17 luglio - Decreto attuativo sul Job Act - Le novità in materia di tutela della maternità e misure per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Circolare Personale 13 luglio - Notiziario

Circolare Personale 9 luglio - Nuove indicazioni Aran per l'integrazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa

Circolare Personale 6 luglio - Notiziario

Circolare Personale 3 luglio - Decreto enti locali - Le novità in materia di personale

Circolare Personale 29 giugno – Notiziario
Circolare Personale 26 giugno – I chiarimenti della Corte dei Conti sezione Autonomie sulla ricollocazione del personale di area vasta
Circolare Personale 22 giugno – Notiziario
Circolare Personale 19 giugno – Memo scadenze
Circolare Personale 15 giugno – Notiziario
Circolare Personale 12 giugno – Le indennità per le specifiche responsabilità
Circolare Personale 8 giugno – Notiziario
Circolare Personale 5 giugno – Il servizio di reperibilità e la relativa indennità
Circolare Personale 1 giugno – Notiziario
Circolare Personale 29 maggio – Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
Circolare Personale 25 maggio – Notiziario
Circolare Personale 22 maggio – La rilevazione degli incarichi esterni nel conto annuale
Circolare Personale 18 maggio – Notiziario
Circolare Personale 15 maggio – Conto annuale 2014 - Il monitoraggio della contrattazione integrativa
Circolare Personale 11 maggio – Notiziario
Circolare Personale 8 maggio – Il Conto Annuale del personale – Le novità della rilevazione per il 2014
Circolare Personale 4 maggio – Notiziario
Circolare Personale 30 aprile – Le progressioni orizzontali dal 2015
Circolare Personale 27 aprile – Notiziario
Circolare Personale 24 aprile – La Relazione allegata al Conto annuale 2014
Circolare Personale 20 aprile – Notiziario
Circolare Personale 17 aprile – I permessi retribuiti per il diritto allo studio
Circolare Personale 13 aprile – Notiziario
Circolare Personale 9 aprile – La compilazione della scheda per ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale degli enti di area vasta coinvolto nei processi di mobilità
Circolare Personale 30 marzo – Notiziario
Circolare Personale 27 marzo – Mobilità e ricollocazione del personale degli enti di area vasta – Lo stato dei fatti
Circolare Personale 23 marzo – Notiziario
Circolare Personale 20 marzo – La rilevazione delle deleghe sindacali al 31/12/2014
Circolare Personale 16 marzo – Notiziario
Circolare Personale 13 marzo – La liquidazione del trattamento accessorio e premiante secondo i principi della nuova contabilità
Circolare Personale 9 marzo – Notiziario
Circolare Personale 6 marzo – Elezioni delle R.S.U.
La trasmissione del verbale all'Aran
Circolare Personale 2 marzo – Notiziario
Circolare Personale 27 febbraio – I vincoli sul fondo per il salario accessorio dal 2015